

IMMATRICOLAZIONE E VERIFICHE DEL CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO

Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un carrello semovente a braccio telescopico provveda a:

- Denuncia di messa in servizio/immatricolazione, all'INAIL di competenza territoriale, che provvede ad assegnare all'attrezzatura una matricola.
- Dopo non più di 10 mesi dalla messa in servizio dell'attrezzatura, richiesta di prima verifica sempre all'INAIL di competenza territoriale; passati 45 giorni dalla richiesta senza comunicazione da parte dell'INAIL, è possibile avvalersi di per l'espletamento di tale verifica, soggetto abilitato che quindi deve essere stato preventivamente indicato nella richiesta inviata.

A partire dal 27 maggio 2019, accedendo dal portale dell'INAIL e seguendo le istruzioni fornite con la circolare n. 12 del 13 maggio 2019, possono essere richiesti attraverso l'applicativo Civa diversi servizi, tra cui la messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento.

A tali richieste è opportuno che il datore di lavoro alleggi la dichiarazione di conformità CE (se il carrello è stato immesso sul mercato in data successiva al 21 settembre 1996), in modo da consentire l'identificazione dell'attrezzatura di lavoro; qualora trattasi, invece, di attrezzature immesse sul mercato in data antecedente al 21 settembre 1996, deve essere allegata alla richiesta di prima verifica periodica, copia dell'attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., firmata dal datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata.

La prima verifica periodica riguarda l'attrezzatura nel suo complesso, comprese le eventuali funzioni aggiuntive e prevede un sopralluogo per la valutazione dello stato di conservazione e manutenzione dell'attrezzatura e la compilazione di una scheda tecnica, di riferimento per le verifiche periodiche successive.

Per la compilazione della scheda tecnica è necessario avere a disposizione le istruzioni fornite dal fabbricante a corredo della macchina; qualora il datore di lavoro non dovesse disporre delle suddette istruzioni, il tecnico non potrà procedere all'effettuazione della verifica, rilascerà un verbale di sopralluogo a vuoto e il datore di lavoro dovrà, una volta reperite le istruzioni dell'attrezzatura, procedere con una nuova richiesta di prima verifica periodica.

In seguito alla prima verifica, con cadenza annuale, andrà richiesta all'ATS competente per il territorio, l'effettuazione delle verifiche periodiche, utilizzando lo specifico modulo scaricabile dal loro sito, in cui è necessario indicare anche in tal caso, un soggetto abilitato

(preso dalla lista ufficiale pubblicata sempre sul sito ATS), al quale ci si rivolgerà per la verifica periodica, nel caso in cui l'ATS non riuscisse ad effettuarla.

L' Allegato II del Decreto ministeriale dell'11 aprile 2011 definisce al punto 2, oltre che la prima e le successive verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (di cui all'allegato VII del D. legislativo n. 81/2008), anche per alcune di esse (tra cui il carrello semovente a braccio telescopico), un'indagine supplementare finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni; nonché a stabilire la vita residua, in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con eventuali nuove portate nominali.

Configurandosi il carrello semovente a braccio telescopico, come un'attrezzatura multifunzione in virtù del suo possibile accoppiamento con utensili e attrezzatura intercambiabili, si ricorda che:

- gli utensili (di primo equipaggiamento o di successiva fornitura), non necessitano di dichiarazione di conformità, ma per ragioni operative e di sicurezza ne va verificata la compatibilità con la macchina (essi vengono esplicitamente menzionati nelle istruzioni del carrello semovente a braccio telescopico e devono avere specifiche caratteristiche) ed è opportuno siano accompagnati da una targa con le seguenti informazioni minime, ove pertinenti:
 - nome ed indirizzo del fabbricante o dell'importatore;
 - modello o tipo;
 - numero di serie ed anno di fabbricazione;
 - massa dell'utensile;
 - distanza del centro di gravità dell'utensile dalla sua superficie di montaggio sul carrello;
 - capacità di carico nominale;
 - l'avvertenza "deve essere rispettata la capacità dell'insieme carrello-accessorio".
- Le attrezzature intercambiabili, necessitano di propria dichiarazione di conformità, oltre che di istruzioni e specifica marcatura. Le istruzioni della macchina base, riportano informazioni sulle attrezzature intercambiabili che il fabbricante del carrello telescopico ha previsto; mentre le istruzioni dell'attrezzatura, devono contenere informazioni sul tipo o i tipi di macchina base, con cui l'attrezzatura può essere assemblata e le istruzioni per il corretto montaggio.